

QUESITI E RISPOSTE

FAQ

in ambito

LEGGE SEVESO



INDICE

Pagina

ART.2 D.lgs 105/15 Ambito di applicazione [art.2 direttiva 2012/18/UE].....	3
Art. 3 D.Lgs. 105/15 Definizioni [Art. 3 Dir. 2012/18/UE]	10
Art. 13 D.Lgs. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]	12
Art. 20 e All. 4 D.Lgs. 105/15 Piani di Emergenza [Art. 12 e Allegato IV Dir. 2012/18/UE]	29
Art. 22 D.Lgs. 105/15 Controllo dell'urbanizzazione [Art. 13 Dir. 2012/18/UE]	30
Art. 27 D.Lgs. 105/15 Ispezioni [Art. 20 Dir. 2012/18/UE]	31
Art. 28 comma 8 D.Lgs. 105/15 Divieto di esercitare l'attività [19 Dir. 2012/18/UE]	32
Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]	32
Argomenti relativi alle note dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/15 - Allegato I della Dir. 2012/18/UE ...	43
Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]	46
Allegato D.Lgs. 105/15 Tariffe	48

ART.2 D.lgs 105/15 Ambito di applicazione [art.2 direttiva 2012/18/UE]

Quesito 029 - 01/03/16 - UE - Qual è la relazione tra la Direttiva Seveso III e la Convenzione n. 174 del 1993 dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sulla prevenzione degli incidenti industriali rilevanti, in particolare per quanto riguarda le condotte e gli impianti nucleari?

Risposta: Gli Stati Membri che hanno ratificato in tutte le sue parti la Convenzione n. 174 del 1993 dovrebbero aver implementato misure coerenti con quest'ultima. Nelle aree che non sono soggette alle prescrizioni della direttiva, per esempio le condotte, si ritiene che gli Stati Membri estenderanno l'ambito di applicazione della direttiva Seveso III all'interno della propria legislazione nazionale oppure che adotteranno specifici distinti provvedimenti.

Quesito 037 - 1/3/16 - UE - Il contenuto dei serbatoi degli aerei temporaneamente a terra deve essere tenuto in considerazione quando si valuta se la direttiva Seveso III possa essere applicata a un determinato aeroporto?

Risposta: No. L'ambito di applicazione della direttiva Seveso III non include la sicurezza aerea. Poiché gli aeromobili restano a terra solo temporaneamente, il contenuto dei loro serbatoi non deve essere preso in considerazione per stabilire se l'aeroporto sia soggetto alle prescrizioni della direttiva Seveso III. Questo non significa che gli aeroporti siano esclusi dall'applicazione della direttiva. Infatti è necessario tenere conto dei quantitativi di sostanze pericolose (incluso il cherosene) presenti nei serbatoi di stoccaggio o nella rete di distribuzione dell'aeroporto.

Esclusioni

Quesito 001 - 1/1/15 - UE - Con riferimento all'art. 2 comma 2 lettera a) D.Lgs. 105/15 [Art. 2(2)(a) Dir. 2012/18/UE] relativo all'esclusione degli stabilimenti, impianti o depositi militari, l'esclusione si applica a stabilimenti in cui siano presenti sostanze pericolose e che: (1) Non sono di proprietà o controllati dalle forze militari, ma conducono attività militari o servizi? (2) Non sono di proprietà o controllati dalle forze militari, ma forniscono beni militari o servizi alle forze armate? (3) Non sono di proprietà o controllati dalle forze militari e forniscono beni non-militari o servizi alle forze armate? (4) Sono di proprietà o controllati dalle forze militari, ma conducono attività non-militari?

Domanda: L'esclusione si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose e che:
(1) non sono di proprietà o controllati dalle forze armate, ma svolgono attività o servizi militari?
(2) non sono di proprietà o controllati dalle forze armate, ma forniscono beni o servizi militari alle forze armate?
(3) non sono di proprietà o controllati dalle forze armate e forniscono beni o servizi non militari alle forze armate?

(4) sono di proprietà e/o controllati dalle forze armate, ma svolgono attività non militari?

Risposta: Gli stabilimenti militari sono esclusi perché la loro inclusione potrebbe comportare la divulgazione di informazioni che potrebbero pregiudicare la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

L'esclusione riflette l'Articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo il quale:

"1. Le disposizioni dei trattati non ostano all'applicazione delle norme seguenti:

(a) nessun Stato membro è obbligato a fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

(b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla protezione degli interessi essenziali della propria sicurezza connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari".

Alla luce di quanto sopra, l'esclusione dovrebbe applicarsi a tutti i siti in cui si svolgono operazioni militari o dove vengono fabbricati prodotti militari o dove sono presenti o stoccati prodotti/attrezzature militari, indipendentemente dal fatto che tali stabilimenti siano gestiti direttamente dai militari/Ministero della Difesa o da una società privata in base a un accordo con i militari/Ministero della Difesa (situazioni (1) e (2)).

In linea di principio, essa si applicherebbe anche agli stabilimenti di proprietà o sotto il controllo dei militari, a prescindere dal tipo di attività svolte, poiché tali stabilimenti sono stati verosimilmente istituiti per scopi di difesa militare (situazione (4)).

Tuttavia, non si applicherebbe alle società private che forniscono prodotti o servizi ai militari che non siano destinati a scopi specificamente militari (situazione (3)). La loro situazione non differirebbe da quella di qualsiasi altro stabilimento che manipoli o stocchi sostanze pericolose.

Non si prevede che queste società private posseggano informazioni che meritino protezione ai sensi dell'eccezione relativa alla difesa nazionale/sicurezza pubblica.

È importante notare che nulla impedirebbe a uno Stato membro di applicare norme più rigorose di quelle prescritte dalla Direttiva - in conformità con l'Articolo 193 del TFUE.

Quesito 002 - 1/1/15 - UE - Con riferimento all'art. 2 comma 2 lettera e) D.Lgs. 105/15 [Art. 2(2) (e) Dir. 2012/18/UE] relativo all'esclusione delle attività di sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e la preparazione di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione, l'esclusione si applica se le sostanze pericolose sono usate nell'ambito delle operazioni di perforazione, oppure l'impiego di un certo quantitativo di "sostanze pericolose utilizzate nelle operazioni di trattamento chimico e stoccaggio" farebbe decadere l'esclusione?

Domanda: L'esenzione si applicherebbe se sostanze pericolose venissero utilizzate nell'ambito delle operazioni di perforazione, o tale uso equivarrebbe a "operazioni di trattamento chimico e stoccaggio relativo a tali operazioni che comportano sostanze pericolose", alle quali l'esenzione non si applica?

Risposta: Un processo chimico è un metodo volto a modificare la composizione di sostanze chimiche o materiali. Pertanto, l'attività di perforazione in sé, anche laddove si faccia uso di sostanze chimiche come il metanolo e il propano, non può essere considerata un'"attività di trattamento chimico", in quanto il suo scopo non è quello di alterare la composizione dei materiali da estrarre. L'atto dell'estrazione sarebbe quindi normalmente esentato dalla Seveso, anche nel caso in cui vengano utilizzate sostanze chimiche. I processi chimici sono normalmente intesi, in relazione all'attività mineraria, come attività finalizzate a separare i minerali o i metalli preziosi dal materiale di scarto che li circonda. Ciò avviene dopo l'estrazione. Laddove queste operazioni di trattamento comportino l'uso di sostanze pericolose, esse rientrano nell'ambito della Seveso e anche lo stoccaggio di sostanze pericolose relativo a tali operazioni di trattamento dovrebbe essere coperto. Tuttavia, qualora, prima della perforazione, abbiano luogo attività di trattamento chimico finalizzate a modificare in qualche modo una o più sostanze o composti chimici (ad esempio in vista del loro utilizzo nelle operazioni di perforazione), tali operazioni e il relativo stoccaggio di sostanze chimiche rientrano anch'essi nell'ambito della Seveso.

Quesito 005-1/3/16 - UE - Con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera b relativo all'esclusione dei pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, la direttiva Seveso III si applica ai materiali nucleari che sono anche tossici?

Risposta: L'esclusione dei "pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze" ha origine dal riconoscimento degli accordi globali già esistenti tra gli Stati Membri per la gestione dei materiali nucleari. Perciò non è obbligatorio applicare la direttiva Seveso III ai materiali nucleari "tossici" e contemporaneamente anche la normativa nucleare, in quanto sarebbe un'inutile duplicazione e potrebbe generare confusione. Tuttavia le sostanze pericolose che non possono costituire un pericolo derivante da radiazioni ionizzanti rientrano nella direttiva Seveso III, anche se sono all'interno di uno stabilimento nucleare.

Quesito 027 - 01/03/16 - UE - Cosa succede se gli stabilimenti rientrano nel campo di applicazione della direttiva Seveso III soltanto per un breve periodo di tempo, per esempio inferiore a 6 mesi?

Risposta: La direttiva Seveso III non contiene disposizioni che escludano gli stabilimenti in cui il superamento delle soglie rilevanti avvenga per periodi di breve durata. Pertanto, può essere applicabile anche nel caso in cui le quantità limite vengano superate per un breve periodo di tempo. Al contrario, gli stabilimenti che per un breve intervallo temporale non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III, in quanto le quantità di sostanze pericolose presenti vengono ridotte, potrebbero voler continuare a rispettare la direttiva anche nel periodo indicato per evitare di dover presentare nuovamente le notifiche e i rapporti di sicurezza.

Quesito 035 - 01/03/16 - UE - Nell'articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa "al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva"?

Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito "deposito temporaneo"), può escludere questa quantità in "deposito temporaneo" nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?

Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell'articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L'esclusione prevista all'articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.

Quesito 002- 10/05/16 - MA - Quesito: con riferimento all'Articolo 2 comma 2 lettera d) D.Lgs. 105/15 [Art. 2(2)(d) Dir. 2012/18/UE], in quali casi le condotte per il trasporto di sostanze pericolose sono da considerare come parte dello stabilimento e pertanto sottoposte alla disciplina ex D.Lgs. 105/2015?

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.Lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all'articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 105/2015 è definito come "stabilimento", "tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse... [omissis]".

È definito "impianto", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 105/2015, "un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte,... [omissis]..... necessari per il funzionamento di tale impianto".

Risposta: Il D.Lgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole o altro.

Quesito 008-10/5/16 - MA - Con riferimento all'Articolo 2 comma 3 D.Lgs. 105/15 [Art. 2(2)(e) Dir. 2012/18/UE], qual è l'assoggettabilità alla disciplina di cui al D.Lgs. 105/2015 delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi su terraferma;

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015, così come indicato all'articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

"e) allo sfruttamento, ovvero l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;

In deroga a quanto previsto dalle lettere e).... del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente decreto.

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dell'abrogato D.Lgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall'art. 4, comma 1, lettera e: "lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, a eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito a esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato 1;

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante "Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l'articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: "L'esplorazione, l'estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, a eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito a esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I dello stesso decreto".

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante:

"Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello stesso decreto", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all'articolo 32, comma 3 e all'articolo 3, recita che: "Gli impianti di cui all'art. 3, relativi all'attività di coltivazione, rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i. relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive". Mentre, l'art. 3 dispone che: "Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti

urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell'art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99".

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in

terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l'utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell'allegato 1 del D.Lgs. 105/2015.

Esempi: Nell'ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l'utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito 013 - 26/06/17 - MA - Assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015 per le attività di magazzinaggio connesse al trasporto

Quesito:

1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano un'attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza un'attività di magazzinaggio in via indipendente dall'esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell'applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

1. Secondo l'art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto a un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano un'attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).

2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva "Seveso" è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035: Quesito: Nell'articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa "al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva"?

Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito "deposito temporaneo"), può escludere questa quantità in "deposito temporaneo" nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?

Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell'articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L'esclusione prevista all'articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.

Alla luce dell'interpretazione formulata in sede europea e della definizione di "stabilimento" di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest'ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l'area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all'interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

1. **L'art. 2 del D.Lgs. 105/2015, al comma 2, lettera c, in merito all'ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica "... al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto". Pertanto, alla luce della definizione di "deposito temporaneo intermedio" di cui all'art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).**

2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest'ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l'area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all'interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Art. 3 D.Lgs. 105/15 Definizioni [Art. 3 Dir. 2012/18/UE]

Quesito 003 - 01/01/15 - UE - Con riferimento all'art. 3 comma 1 lettera a) D.Lgs. 105/15 [Art. 3(1) Dir. 2012/18/UE] relativo alla definizione di stabilimento, due aree sotto il controllo dello stesso gestore e separate solo da una strada sono da considerare un unico stabilimento?

Domanda: Due aree sotto il controllo dello stesso operatore e separate solo da una strada possono essere considerate come un unico stabilimento?

Risposta: Due aree sotto il controllo dello stesso operatore in cui sostanze pericolose vengono prodotte, utilizzate, movimentate o stoccate sono da considerarsi come un unico stabilimento, in particolare ai fini del calcolo delle soglie, anche se una strada separa le due aree.

Dalla definizione di "impianto" consegue che anche i magazzini o strutture simili farebbero parte dell'impianto e, di conseguenza, dello stabilimento. Tali magazzini si trovano spesso a una certa distanza dalle altre parti dell'impianto o dello stabilimento, spesso separati da questi da una strada (privata). Il fatto che sia una strada pubblica (e non privata) ad attraversare l'area in cui si trovano diversi impianti di uno stesso stabilimento non dovrebbe consentire di eludere le norme per il calcolo delle soglie, poiché ciò sarebbe contrario allo spirito e agli obiettivi della Direttiva, che consistono nel prevenire incidenti derivanti dalla presenza accumulata di sostanze pericolose presenti in uno o più impianti di uno stabilimento, indipendentemente dal fatto che tali impianti siano separati tra loro da una strada privata o pubblica.

Quesito 004 - 01/01/15 - UE Con riferimento all'art. 3 comma 1 lettera n) D.Lgs. 105/15 [Art. 3(11) Dir. 2012/18/UE] relativo alla definizione di Presenza di sostanze pericolose, questa definizione identifica gli stabilimenti in cui le sostanze pericolose possono essere generate a seguito di una perdita di controllo dei processi in quantità tali che superino le soglie indicate nell'Allegato 1 [I], anche se lo stabilimento normalmente non rientrerebbe nel campo di applicazione della Direttiva Seveso?

Domanda: Questa nozione mira a includere gli stabilimenti in cui possono essere generate sostanze pericolose a seguito della perdita di controllo dei processi in quantità superiori alle soglie di qualificazione dell'Allegato I, anche se tali stabilimenti normalmente non rientrerebbero nel campo di applicazione della Direttiva Seveso a causa della presenza effettiva o prevista di sostanze pericolose in quantità superiori alle soglie di qualificazione?

Risposta: La definizione dell'Articolo 3(11) si riferisce a:

- (1) la presenza effettiva di sostanze pericolose nello stabilimento,
- (2) la presenza prevista di sostanze pericolose nello stabilimento,

(3) le sostanze pericolose che si può ragionevolmente prevedere vengano generate durante la perdita di controllo del processo, comprese le attività di stoccaggio, in qualsiasi impianto all'interno dello stabilimento.

Il riferimento al punto (3) a "qualsiasi impianto all'interno di uno stabilimento" non può essere inteso nel senso di limitare l'ambito di questo terzo scenario alle sole sostanze che potrebbero essere create a seguito della perdita di controllo in impianti già coperti dalla Direttiva Seveso a causa della presenza effettiva o prevista di (altre) sostanze pericolose.

Le nozioni di "presenza di sostanze pericolose", "impianti" e "stabilimenti" sono interconnesse e utilizzate in modo circolare. Non si trarranno conclusioni da questi riferimenti incrociati.

La Direttiva Seveso sottolinea la necessità di garantire che vengano adottate misure precauzionali adeguate per assicurare un elevato livello di protezione in tutta l'Unione per i cittadini, le comunità e l'ambiente (considerando (2) della Direttiva). Tale elevato livello di protezione può essere raggiunto solo se le necessarie misure di prevenzione e controllo sono adottate in tutti gli stabilimenti in cui sostanze pericolose potrebbero essere presenti in quantità superiori alle soglie. Pertanto, se è ragionevole ritenere che, in caso di incidente, potrebbero essere generate sostanze pericolose in quantità superiori alle soglie di qualificazione, allora il gestore dello stabilimento in cui sono presenti sostanze non Seveso o in cui sono presenti sostanze Seveso ma al di sotto delle quantità di qualificazione, dovrebbe notificare le proprie attività come se fosse uno stabilimento Seveso.

Quesito 001 - 1/3/16 - UE - I solventi sono soggetti alla direttiva Seveso III?

Contesto: La definizione di sostanza pericolosa secondo l'articolo 3, comma 10 della direttiva include "le sostanze pericolose sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi". Un'azienda sostiene che i solventi coinvolti in un processo chimico sarebbero esclusi perché non rientrano in questa lista.

Risposta: Sì. I solventi rientrano nella direttiva Seveso III. La definizione "le sostanze pericolose sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi" va intesa come una lista onnicomprensiva di sostanze chimiche presenti in uno stabilimento. Questo intento è espresso più chiaramente al punto 12 nella premessa della direttiva Seveso III, come riportato di seguito: "Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze pericolose al di sopra di determinate quantità, il gestore dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sufficienti per consentire di individuare lo stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli potenziali".

Nota: Possono verificarsi dei casi in cui, sebbene possa esistere una motivazione teorica che suggerisca che materiali o sostanze rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III è chiaro che essi non sono soggetti a essa. Per esempio, l'amianto usato nei materiali da costruzione per la costruzione di edifici.

Quesito 002 - 1/3/16 - UE - La direttiva Seveso III si applica alla demolizione di edifici o mezzi di trasporto che contengono amianto?

Esempio: un edificio o un vagone ferroviario in cui l'amianto è stato utilizzato come materiale da costruzione (per esempio, pannelli di amianto).

Risposta: No, l'amianto non ha una classificazione prevista dall'allegato I della direttiva Seveso III. La definizione concordata di "sostanze pericolose" prevede che possano esserci casi non contemplati; sebbene possa esistere una motivazione teorica per ipotizzare che determinati materiali o sostanze rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III, è chiaro che essi non vi sono soggetti, come ad esempio l'amianto usato nei materiali per la costruzione di edifici. La demolizione di un edificio non è normalmente considerata un'attività soggetta alla direttiva, così come non lo è la demolizione di vagoni ferroviari contenenti amianto. Allo stesso modo, le attività di rimozione dell'amianto utilizzato negli edifici o nei mezzi di trasporto non sono considerate soggette alla direttiva.

Tuttavia, un sito la cui attività principale è la demolizione di vagoni contenenti materiali tossici potrebbe rientrarvi; in generale, questi materiali dovrebbero essere trattati come rifiuti.

Art. 13 D.Lgs. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]

Quesito 030 - 01/03/16 - UE - Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a, l'aumento del 10% della quantità sarebbe considerato un "significativo incremento in quantità di una sostanza pericolosa" tale da richiedere la presentazione della notifica?

Nota del Redattore: l'art. 7(4)(a) della Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'art. 13 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 105/15.

Risposta: Dipende dalle circostanze specifiche. Il 10% potrebbe essere una quantità ragionevole in molti casi. Tuttavia, laddove sia già presente un'elevata quantità di sostanze pericolose, il 10% potrebbe eccedere il 5% della quantità limite stabilita nella colonna 3 dell'allegato I, che rappresenta uno dei criteri per la notifica di incidenti rilevanti. Almeno in questi casi, una percentuale inferiore al 10% può essere considerata significativa.

Quesito 031 - 1/3/16 - UE - Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, che cosa si intende per modifica significativa della natura di una sostanza pericolosa tale da richiedere l'aggiornamento della notifica? Si intende una nuova sostanza o una sostanza avente una classificazione differente?

NdR: l'art. 7(4)(a) della Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'art. 13 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 105/15

Risposta: Chiaramente, l'introduzione di una sostanza con una diversa classificazione costituirebbe una modifica. Tuttavia, la sostituzione di una sostanza con un'altra avente proprietà fisiche e chimiche simili e la medesima classificazione potrebbe, in alcune circostanze, non richiedere una nuova notifica, qualora le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d ("che consentano di individuare la categoria delle sostanze pericolose interessate") restino valide.

Quesito 003 - 10/5/16 - MA - In quali casi si applica in pratica la deroga per l'invio della nuova notifica prevista dall'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 105/2015?

Presentazione/argomentazione della problematica:

All'art. 13, comma 3 viene disposto che "Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate."

L'applicazione della deroga all'obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.Lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.

Si rileva che:

per quanto riguarda i destinatari della notifica, l'art. 13, comma 1 ha modificato l'elenco già previsto dal D.Lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l'ISPRA; per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 334/99. In base a quest'ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall'allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all'allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l'informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.

Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.Lgs. 334/99, la deroga prevista dall'art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall'articolo 13 e dall'allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online della notifica e dell'Allegato 5

Quesito 001 - 31/05/16 - IA - Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica? |

Il gestore, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante l'applicativo web "SEVESO III.0 - Sistema Comunicazione Notifiche" disponibile al seguente indirizzo:

Quesito 003 - 10/05/16 - MA - In quali casi si applica in pratica la deroga per l'invio della nuova notifica prevista dall'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 105/2015?

Presentazione/argomentazione della problematica:

All'art. 13, comma 3 viene disposto che "Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate."

L'applicazione della deroga all'obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.Lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.

Si rileva che:

- per quanto riguarda i destinatari della notifica, l'art. 13, comma 1 ha modificato l'elenco già previsto dal D.Lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l'ISPRA;
- per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 334/99.

In base a quest'ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall'allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all'allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l'informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.

Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.Lgs. 334/99, la deroga prevista dall'art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall'articolo 13 e dall'allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online della notifica e dell'Allegato 5

Quesito 001 - 31/05/16 - IA - Qual è il termine ultimo entro il quale lo stabilimento a cui si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto a trasmettere la notifica?

Risposta: Qual è la data ultima entro la quale lo stabilimento al quale si applica la direttiva 2012/18/UE è tenuto alla trasmissione della notifica?

Il gestore, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 105/2015, è tenuto alla trasmissione della notifica entro il 31 maggio 2016. Entro questa data il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante l'applicativo web "SEVESO III.0 - Sistema Comunicazione Notifiche" disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/>

A partire dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC.

Quesito 002 - 31/05/16 - IA - È disponibile una guida alla compilazione delle varie sezioni dell'allegato 5?

Risposta: Sì, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell'Istituto, cliccando sul link:

Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica

Tale Guida non sarà più disponibile a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle guide operative per l'utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica, attualmente disponibili ai seguenti link:

Guida utente per l'accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0

Guida utente all'applicazione SEVESO III.0 - Sistema di comunicazione notifiche

Guida utente per l'accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0 di uno stabilimento successivo al primo

Quesito 003 - 31/5/16 - IA - Il pagamento della tariffa di cui all'allegato I, Tabella IV, del decreto deve essere effettuato contestualmente all'invio della notifica?

Risposta: Le modalità di pagamento e l'IBAN indicato sul sito dell'ISPRA riguardano esclusivamente:

- 1) la tariffa che il gestore è tenuto a versare prima dell'invio della Notifica di cui all'articolo 13, secondo gli importi indicati nella tabella IV in Appendice 1 dell'Allegato I al D.Lgs 105/2015 in funzione della classe di appartenenza;
- 2) la tariffa che il proponente è tenuto a versare anche all'ISPRA (in qualità di organo tecnico coinvolto nella fase di valutazione dei contenuti tecnici) prima dell'invio delle istanze di cui all'articolo 4 contenenti la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, secondo gli importi indicati nella tabella III in Appendice 1 dell'Allegato I al D.Lgs 105/2015. Per quanto attiene ai corretti riferimenti per il versamento delle tariffe relative alle Istruttorie Tecniche di cui agli articoli 17 e 18 (Tabella I di Appendice 1, allegato I) e alle Ispezioni di cui all'articolo 27 (Tabella II di Appendice 1, allegato I) è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dei VVF territorialmente competente.

Quesito 004 - 31/05/16 - IA - Nel caso di modifiche che non rientrano in nessuno dei punti previsti dall'allegato D del D.Lgs. 105/15, è necessario comunicare la modifica? È necessario aggiornare la notifica?

Risposta: Ai sensi dell'articolo 13, comma 7, lettera a), la notifica va aggiornata prima di: "una modifica che comporta un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano".

La significatività dovrebbe essere valutata dal gestore con riferimento all'analisi di sicurezza condotta per l'identificazione e la valutazione della probabilità e delle conseguenze degli incidenti rilevanti ipotizzabili (ad es. aumento o decremento della probabilità o delle conseguenze); dovrebbe essere, di norma, considerata significativa qualunque modifica che determina una nuova situazione, in cui è necessaria una modifica delle misure di prevenzione, controllo o mitigazione nello stabilimento

Quesito 005 - 31/5/16 - IA - Qualora si debba procedere all'aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell'abrogato D.Lgs. 334/99, pur non avendo ancora presentato la notifica ai sensi del D.Lgs. 105/2015, si deve corrispondere la tariffa in misura integrale o in misura ridotta del 50% in base alla propria classe di appartenenza?

Risposta: L'aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell'abrogato D.Lgs. 334/99 deve essere inteso come prima notifica ai sensi del D.Lgs. 105/2015. Pertanto, la tariffa da versare per le verifiche di cui all'articolo 13, comma 9 del D.Lgs. 105/2015 è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento, definita secondo le modalità indicate nell'Allegato I dello stesso decreto.

Quesito 006 - 31/05/16 - IA - In quali modi è possibile comunicare l'esclusione di uno stabilimento dal campo di assoggettabilità del D.Lgs. 105/2015, nonché ottenere la conseguente cancellazione dall'Inventario degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante?

Risposta: Se lo stabilimento è già notificato ai sensi del D.Lgs. 334/99 e si ritiene responsabilmente escluso dal campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015 dal 1° giugno 2015 è possibile:

1) limitarsi a non presentare la Notifica ai sensi del D.Lgs. 105/2015 entro il termine previsto del 31 maggio 2016.

oppure:

2) comunicare agli Enti e alle Amministrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, la non assoggettabilità dello stabilimento al D.Lgs. 105/2015. Tale comunicazione non determinerà comunque l'esclusione dello stabilimento dall'elenco degli stabilimenti RIR pubblicato sul sito del MATTM, in quanto l'aggiornamento di tale elenco verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 105/2015 per la presentazione delle notifiche (31 maggio 2016). In questo caso le Autorità potranno comunque prendere atto di tali comunicazioni, seppure inviate con modalità diverse dalla Notifica di cui all'articolo 13, ad esempio al fine della pianificazione delle ispezioni per l'anno 2016. Resta ferma in ogni caso la piena responsabilità del gestore circa la veridicità di quanto comunicato.

oppure:

3) notificare la posizione dello stabilimento nell'Inventario Nazionale ai sensi del D.Lgs. 105/2015, trasmettendo il Modulo unificato di cui all'allegato 5, in ragione del combinato disposto dei commi 7 e 2 (punto d) dell'articolo 13 del medesimo decreto, con le modalità di cui all'articolo 13 comma 5 e versando la tariffa dovuta, ai sensi dell'articolo 13 comma 9 e dell'articolo 30 comma 1, secondo le modalità di cui all'allegato I del succitato decreto, fornendo indicazioni coerenti con l'assetto dello stabilimento alla data indicata nella sezione C del Modulo. Entro il 31 maggio 2016 il gestore potrà scegliere se inviare la notifica tramite posta elettronica certificata o mediante applicativo web "SEVESO III.0 - Sistema Comunicazione Notifiche" disponibile al seguente indirizzo: <https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/>

A far data dal primo giugno 2016 non sarà più possibile inviare la notifica tramite PEC. Di seguito sono fornite alcune indicazioni sommarie per la compilazione delle sezioni dell'allegato 5. Per ulteriori chiarimenti o dettagli si rimanda alla consultazione della Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica e alla Guida Tecnica per l'utilizzo dell'applicativo web "SEVESO III.0 - Sistema Comunicazione Notifiche":

- il gestore non dovrà compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente a esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
- Per quanto riguarda il punto 5 della sezione A2, la tariffa da corrispondere per le verifiche di cui all'articolo 13, comma 9 del D.Lgs. 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (ovvero la tariffa minima prevista per la prima notifica);

- come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file PDF della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l'indicazione del perimetro dello stabilimento;
- nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
 - che lo stabilimento "non è assoggettabile agli obblighi del D.Lgs. 105/2015"
 - che "la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del D.Lgs. 105/2015";
- per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi "Non applicabile".
- per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze detenute la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1° giugno 2015, l'esclusione dal campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015.

Quesito 007-31/5/16 -IA- In quale delle tipologie di attività di uno stabilimento elencate al punto 5 della sezione A.2 del Modulo rientra uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL?

Risposta: Uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all'art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell'Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) LNG storage and distribution. L'associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell'allegato 5 al D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105. Da quanto sopra deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

Quesito 008 - 31/05/16 - IA - Un deposito di GPL in cui vengono svolte le attività di stoccaggio (in serbatoi e bombole), di movimentazione (carico e scarico ATB) e anche di imbottigliamento di bombole, può essere considerato rientrante nel caso previsto nell'allegato I al punto 1.1 lettera b) "svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione"?

Risposta: No, la presenza di attività di imbottigliamento all'interno di un deposito di GPL non consente di classificare lo stabilimento in classe 1.

Quesito 009 - 31/05/16 - IA - Quali sono le modalità di pagamento delle tariffe per la trasmissione della Notifica?

Risposta: Per qualsiasi informazione riguardante il sistema tariffario, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ISPRA al seguente link:

<http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/sistema-tariffario-2013-notifiche-di-cui-all-articolo-13> Per ogni altra informazione sulle modalità di applicazione della Direttiva Seveso III e del D.Lgs. 105/2015, si consiglia di consultare la sezione al link:

<http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente->

Quesito 010 - 31/05/16 - IA - Per una notifica di dismissione è necessario compilare tutte le sezioni?

Risposta: L'articolo 13, comma 7, del D.Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l'aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all'allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l'assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell'invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà "dismissione". |

Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.

Problematiche relative alla compilazione delle sezioni della notifica e alla sua trasmissione online all'ISPRA

Quesito 011 - 31/05/16 - IA - Problematiche relative alla trasmissione della notifica - Nelle more della realizzazione dell'applicativo web di ISPRA che consentirà la redazione e la trasmissione del modulo di notifica, l'inoltro della stessa per via telematica all'indirizzo mail protocollo.ispra@ispra.legalmail.it si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM? È necessario procedere a ulteriori invii telematici a ciascuno degli altri Soggetti destinatari della notifica, o questi ultimi risultano già "automaticamente" destinatari del documento inviato a ISPRA?

Risposta: L'inoltro della mail si deve intendere valido solo per la copia documentale destinata al MATTM tramite ISPRA. Come già avveniva per le notifiche e le schede di Allegato V inviate dai gestori ai sensi dell'abrogato D.Lgs 334/99 - generalmente già trasmesse via PEC - il gestore, ai sensi del D.Lgs 105/2015, è tenuto a inviare il modulo di allegato 5 - una versione elettronica del modulo è disponibile al seguente link:

<http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii/documentazione-tecnica-e-normativa> e la documentazione allegata attraverso l'invio di un'unica PEC firmata digitalmente indirizzata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) e alle PEC degli altri destinatari:

- Comitato Tecnico Regionale;
- Regione o organo regionale da essa delegata;
- Prefettura;
- Comune;
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Al riguardo, alla sezione Documentazione tecnica e normativa è disponibile un elenco degli indirizzi PEC degli altri destinatari della documentazione.

Quesito 012 - 31/05/16 - IA - Nel caso in cui non sia stato predisposto il PEE per uno stabilimento di soglia inferiore, sussiste l'obbligo della valutazione di cui alle sezioni L e M dell'allegato 5? Nel caso sussista tale obbligo, la relativa analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno da parte del gestore devono essere condotte secondo quali criteri o linee guida?

Risposta: L'obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all'allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni "L - Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all'estero dello stabilimento" ed "M - Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento". |

Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell'ambito dell'attuazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del D.Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell'allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell'arte in materia e al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all'effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l'altro, dall'assoggettabilità o meno, all'articolo 15 del D.Lgs 105/2015.

Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l'effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, a ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell'arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell'allegato C - parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l'esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.

Quesito 013 - 31/05/16 - IA - Le zone di danno indicate nella sezione M corrispondono a quelle identificate nel D.P.C.M. 25/02/2005?

Risposta: Le zone I, II e III citate nella sezione M sono definite nel D.P.C.M. 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna o, qualora non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di Sicurezza approvato in via definitiva, oppure derivare dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest'ultima specifica intende coprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di Sicurezza non ancora approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.

Quesito 014 - 31/05/16 - IA - Se si deve procedere all'aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell'abrogato D.Lgs. 334/99, pur non avendo ancora presentato la notifica ai sensi del D.Lgs. 105/2015, si deve corrispondere la tariffa in misura integrale in base alla propria classe di appartenenza?

Risposta: La tariffa da versare per le verifiche di cui all'articolo 13, comma 9, del D.Lgs. 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all'Allegato I.

Quesito 015 - 31/05/16 - IA - Qualora all'interno dello stabilimento vengano utilizzate, per una singola categoria di sostanze pericolose, un numero elevato di sostanze differenti per composizione ma con identica tipologia di pericolo, e tali sostanze non siano sempre presenti all'interno dello stabilimento/deposito ma varino durante il corso dell'anno a seconda delle richieste di mercato, è possibile indicare nella tabella 1.1 della Sezione B solo le sostanze più significative per singola categoria (con l'indicazione dei quantitativi massimi totali per la categoria), o occorre l'elenco dettagliato di tutte le sostanze potenzialmente presenti nello stabilimento/deposito appartenenti alla medesima categoria?

Risposta: Possono non essere indicate nella notifica (ad esempio nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella simile del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, appartenenti a una categoria della parte 1 o a un gruppo della parte 2, che in base ai risultati delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non siano comunque in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all'interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi, avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l'onere dell'inserimento delle sostanze nell'applicativo web "SEVESO III.0 - Sistema Comunicazione Notifiche" disponibile all'indirizzo:

- <https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/>

vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell'aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all'utente tutti i dati dell'ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.

Quesito 016-31/05/16 - IA - Quale software è necessario utilizzare per poter ricavare dei file georeferenziati da allegare alla notifica, come richiesto nella sezione E? In caso di rilascio di inquinanti o sostanze pericolose nelle reti fognarie, quali campi si devono compilare all'interno della tabella della sezione M?

Risposta: È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84 (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini dello stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:

- http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf

Viene descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84. L'aspetto importante da tenere a mente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti o dei depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.

Quesito 017 - 31/05/16 - IA - In caso di rilascio di inquinanti o sostanze pericolose nelle reti fognarie, quali campi della tabella nella sezione M devono essere compilati?

Risposta: L'ipotesi di rilascio in acque sotterranee dalla rete fognaria presuppone carenze d'integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) e il tempo di arrivo (orizzontale) a un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.

Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:

- Scenario di rilascio - in fase liquida - acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;
- Scenario di rilascio indiretto - in fase liquida - acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.

Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su un corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc. (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali), si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o le caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all'ambiente.

Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:

Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali esterne. Se si tratta di una rete fognaria che scarica su un collettore esterno al confine dello stabilimento collegato a un impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di contenere il rilascio (senza escludere eventuali danni al depuratore stesso).

Pertanto, nella sezione M andrà compilato il seguente campo:

Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali esterne.

Quesito 018 - 31/05/16 - IA - Responsabilità

Risposta: L'ISPRA fornisce in questo documento risposte quanto più possibile aggiornate, complete e accurate a quesiti tecnici specifici relativi alla compilazione del modulo di Notifica di cui all'allegato 5 del D.Lgs 105/2015 pervenuti all'Help-desk Seveso III. Si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l'ISPRA fornisce tali informazioni a solo scopo divulgativo e conoscitivo, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto. Si raccomanda, quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l'inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all'applicazione del D.Lgs 105/2015. L'ISPRA non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dalle informazioni fornite attraverso questa modalità e/o dal loro impiego.

Art. 17 D.Lgs. 105/15 Valutazione del Rapporto di Sicurezza [Art. 10 Dir. 2012/18/UE]

Quesito 010 - 16/12/16 - MA - Interpretazione dell'art. 17 del D.Lgs. 105/2015 relativo alla procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza - avvio dell'istruttoria e criteri che il CTR può applicare per definire la diversa cadenza temporale dell'avvio del procedimento nei casi di istruttoria quinquennale.

Presentazione/argomentazione della problematica: Il CTR di cui all'art. 10 del D.Lgs. 105/15 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il comma 2 dell'art. 17 recita che per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell'art. 18, il CTR avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto di sicurezza. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria. Tale formulazione non riporta dunque, a differenza del comma 2, le parole "all'atto del ricevimento". Si ritiene dunque necessario fare chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l'istruttoria, vista la differente terminologia utilizzata dal legislatore. Da una lettura dei commi 2 e 3 dell'art. 17 emerge che l'avvio del procedimento di istruttoria del Rapporto di Sicurezza per nuovo stabilimento o modifica per aggravio di rischio deve essere inequivocabilmente stabilita dal CTR al ricevimento del documento, essendo il CTR chiamato a rilasciare il nulla-osta di fattibilità.

In tutti gli altri casi, anche tenendo presente la terminologia utilizzata, si ritiene che siano lasciati al CTR margini di autonomia per decidere quando avviare l'istruttoria, in considerazione del fatto che il Gestore non richiede alcun permesso per l'esercizio dell'attività. Si osserva, infatti, che per i nuovi stabilimenti e le modifiche con aggravio del rischio, procedimenti disciplinati dal comma 2, il Nulla Osta di Fattibilità è propedeutico all'esercizio dell'attività.

Nel caso, invece, degli stabilimenti esistenti, che attiva i procedimenti disciplinati dal comma 3, l'attività è già in esercizio e in attesa di acquisire il parere del CTR. La diversa formulazione dei commi 2 e 3 dell'art. 17, unitamente a quanto osservato in precedenza, lasciano intendere che il legislatore abbia voluto distinguere tempi e modalità nei casi previsti all'art. 2 e all'art. 3. Si ritiene pertanto che il CTR possa stilare un cronoprogramma per l'esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, fermo restando l'avvio senza indugio dei previsti adempimenti, in base alle risorse umane disponibili e alle priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR, sulla base dell'esperienza documentata maturata nei controlli e nella vigilanza, a seguito di eventuali interventi di emergenza e nelle attività di pianificazione di emergenza esterna (PEE), di pianificazione urbanistico-territoriale (Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs. 105/2015, elaborati RIR e pareri in materia) e di informazione alla popolazione.

Le risultanze dell'applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al par. 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.Lgs. 105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 possono, se del caso, supportare utilmente le suddette attività di individuazione delle priorità di avvio delle istruttorie quinquennali.

Risposta: Per l'esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti esistenti, il CTR stila un cronoprogramma al fine di attivare il procedimento di istruttoria quinquennale, fermo restando l'avvio senza indugio degli adempimenti previsti, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR.

Note/esempi: Le priorità individuate dai componenti e dalle Amministrazioni da essi rappresentate nel CTR devono basarsi sull'esperienza documentata e maturata nei controlli, nella vigilanza e negli eventuali interventi di emergenza. Inoltre, nella definizione di tali priorità, devono essere considerate anche le esperienze nelle attività relative alla pianificazione di emergenza esterna (PEE), alla pianificazione urbanistico-territoriale (elaborati RIR e pareri in materia) e all'informazione della popolazione. Le risultanze dell'applicazione della metodologia di valutazione generale dei pericoli di incidente rilevante di cui al paragrafo 2.1 del Piano nazionale delle ispezioni ex art. 27 comma 3 del D.Lgs. 105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 (o di una metodologia di valutazione dei pericoli di incidente rilevante equivalente, purché sistematica e documentabile), possono, se del caso, supportare utilmente le suddette attività di individuazione delle priorità.

Quesito 011 - 16/12/16 - MA - Interpretazione in merito al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza e alla relativa tariffa a carico del gestore.

Presentazione/argomentazione della problematica: L'allegato I del D.Lgs. 105/2015 disciplina al punto 2 le tariffe che devono essere versate dai gestori per i procedimenti istruttori di cui agli artt. 17 e 18 del decreto. La tabella I dell'Appendice 1 indica i diversi importi dovuti in funzione della classe dello stabilimento e del tipo di procedimento, differenziando la tariffa a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. In particolare si ritiene necessario chiarire il significato da attribuire al procedimento di prima istruttoria del Rapporto di Sicurezza.

Il D.Lgs. 105/2015 non riporta norme transitorie per gli stabilimenti esistenti già soggetti a istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 334/99. Va inoltre rilevato che l'Allegato C del D.Lgs. 105/2015 prevede anche nuovi e ulteriori contenuti per il Rapporto di Sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dal D.P.C.M. del 31 marzo 1989, introducendo così elementi innovativi per la valutazione da parte del CTR. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.Lgs. 105/2015. Pertanto, prima dell'avvio dell'istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della corrispondente tariffa.

Risposta: Per prima istruttoria RdS di uno stabilimento esistente deve intendersi la prima istruttoria avviata ai sensi del D.Lgs. 105/2015. Pertanto, prima dell'avvio dell'istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, come riportata nell'Appendice 1 dell'allegato I del D.Lgs. 105/2015, in funzione della classe dello stabilimento dichiarata nella sezione A2 del Modulo di notifica trasmesso alle Autorità destinatarie, tra cui il CTR territorialmente competente.

Generalità

Quesito 001-10/05/16 - MA - I decreti direttoriali emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla base del D.Lgs. 334/99 riguardanti la perimetrazione delle aree soggette a effetto domino possono essere ritenuti abrogati con l'entrata in vigore del D.Lgs. 105/15?

Presentazione/argomentazione della problematica: Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 334/99, il MATTM ha emanato nel 2014 due decreti direttoriali riguardanti l'individuazione dell'area di Taranto e dell'area di Brindisi quali "aree nelle quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 334/99 e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi".

Risposta: Alla luce dell'abrogazione della precedente disciplina disposta dal D.Lgs. 105/2015, i decreti emanati dal MATTM sulla base del D.Lgs. 334/99 con il mutamento del quadro normativo vanno rivisti e sostituiti con nuovi atti del CTR a cui sono state attribuite tutte le competenze al riguardo.

Quesito 014 - 5/7/18 - MA - Lo scenario incidentale rappresentato dal flash-fire non è attualmente considerato come possibile generatore di effetto domino, tramite effetto indiretto, nell'ambito della più estesa procedura di individuazione dei gruppi domino preliminari, tra stabilimenti limitrofi soggetti alla direttiva Seveso. Qualora le aree di danno, generate da uno stabilimento da cui si origina un rilascio di sostanza infiammabile, si sovrapponessero ad uno stabilimento recettore limitrofo, si chiede di conoscere come debba essere analizzato il possibile coinvolgimento dello stabilimento recettore stesso.

Presentazione/argomentazione della problematica: Lo scenario di flash fire, quale scenario incidentale che determini potenziali effetti all'esterno dei confini dello stabilimento d'origine e che possa eventualmente interessare uno o più stabilimenti limitrofi di altri gestori, non è considerato tra gli eventi iniziatori di possibile effetto domino esterno, ai sensi dell'art. 19 e dell'All. E del D.Lgs. 105/2015, ai fini dell'individuazione di un Gruppo domino preliminare (Gdp). Tale scenario, teoricamente, si potrebbe configurare come potenziale generatore di effetto domino indiretto qualora nell'area impattata fossero presenti strutture vulnerabili importanti ai fini della sicurezza, oppure personale per il controllo e la gestione di impianti non automatizzati ecc..

Nell'All. E al D.Lgs. 105/2015 tra i valori di soglia di danno per gli effetti domino indiretti tra gli scenari incidentali per l'individuazione di un Gdp si considera quanto segue:
per la verifica dei potenziali impatti, di cui alle lettere e.1), e.2), e.3) del capitolo 2, si fa riferimento alla tab. I (radiazione termica stazionaria - proiezione frammenti - VCE);
per la verifica dei potenziali impatti, di cui alle lettere e.4) del capitolo 2, si fa riferimento alla tab. II (rilascio tossico).

Non viene considerato l'effetto fisico della radiazione termica istantanea che caratterizza lo scenario di flash fire. Prendendo a riferimento quanto indicato nella nota 1 dell'All. E del D.Lgs. 105/2015, si rammenta che, solitamente, nella valutazione quantitativa degli effetti domino, sono prese in considerazione solo le situazioni di effetti domino di tipo diretto, in quanto considerati più probabili e gravosi. Ad es., ai fini della valutazione quantitativa, non viene di solito preso in considerazione, tra le possibili cause iniziatrici di effetto domino:

- il rilascio di sostanze tossiche;
- il caso di flash fire (radiazione termica istantanea);
- il caso di fireball (radiazione termica variabile).

Le situazioni sopra riportate potrebbero determinare, in linea di principio, problemi nella corretta conduzione di uno stabilimento vicino da parte degli operatori di questo, cui siano richieste operazioni che garantiscano la sicurezza dello stabilimento stesso nonché eventuali danni ai sistemi di sicurezza. Problemi analoghi e di egual effetto sono comunque imputabili alle altre numerose cause, sempre presenti, ascrivibili al fattore umano o a problemi di ordine gestionale, che devono essere valutate e opportunamente trattate da ogni gestore nell'ambito dell'analisi dei rischi contenuta nel Rapporto di sicurezza, di cui all'art. 15 del D.Lgs. 105/2015, ovvero alla base del sistema di gestione della sicurezza, di cui all'art. 14 del decreto citato. Inoltre, nella quasi generalità dei casi, l'insieme di tali cause interne allo stesso stabilimento ("endogene") è caratterizzato da frequenze attese di gran lunga superiori a quelle associate agli scenari di impatto originati dalle situazioni sopra menzionate.

Nell'ambito della trattazione quantitativa degli effetti domino, gli effetti indiretti, peraltro di complessa valutazione in termini quantitativi, possono essere pertanto considerati contribuenti trascurabili, venendo comunque tali situazioni adeguatamente analizzate sulla sola base delle cause endogene. Il caso di fireball, grazie agli obblighi di adozione di misure tecniche dedicate, è stato reso remoto in termini di frequenza di accadimento. Lo scenario di rilascio di sostanze tossiche e quello di flash fire sono entrambi caratterizzati, nelle loro fasi iniziali, dal rilascio della sostanza pericolosa e dalla diffusione in atmosfera della stessa; mentre nel primo caso si determina una situazione diretta di esposizione e di pericolo, nel secondo caso è necessario l'innesco per la generazione dell'effetto fisico, la cui durata è limitata temporalmente (frazioni di secondo).

Per quanto sopra sono stati ricompresi nell'All. E del D.Lgs. 105/2015, per i soli effetti domino indiretti ai fini della individuazione dei Gdp, i soli scenari che prevedono il rilascio di sostanze tossiche. Tuttavia, analogamente al rilascio tossico, anche il rilascio infiammabile, indipendentemente dalla sua probabilità di innesco, potrebbe influire sull'attivazione di contromisure mitigative da parte del personale dello stabilimento recettore dell'effetto domino. Ad esempio, ritardando l'intervento operativo da parte di quest'ultimo, in quanto costretto ad agire in una situazione di pericolo per la propria incolumità.

Risposta: Alla luce dell'abrogazione della precedente disciplina disposta dal D.Lgs. 105/2015, i decreti emanati dal MATTM sulla base del D.Lgs. 334/99 con il mutamento del quadro normativo vanno rivisti e sostituiti con nuovi atti del CTR a cui sono state attribuite tutte le competenze al riguardo.

Lo scenario incidentale di flash fire, in generale, non è ricompreso tra i possibili generatori di effetto domino secondo l'allegato E del D.Lgs. 105/15 tra stabilimenti limitrofi per l'individuazione di un Gruppo Domino Preliminare, in quanto:

- a radiazione termica che lo caratterizza è di tipo istantaneo e, quindi, non in grado di generare impatti sulle strutture e sui sistemi;
- possiede bassa probabilità di accadimento in quanto essa è legata, sequenzialmente, alla possibilità di perdita di contenimento e alla probabilità di innesco ritardato della miscela in campo di infiammabilità.

Occorre comunque l'obbligo di rilevare che, per la valutazione di effetti indiretti, un rilascio di sostanza infiammabile (non innescata e quindi caratterizzata da probabilità più alta) generato da uno stabilimento, potrebbe presumibilmente impedire un'efficace risposta operativa da parte di uno stabilimento recettore limitrofo, se quest'ultimo non fosse messo in grado di conoscere tale scenario, con la conseguente predisposizione delle misure protettive più idonee a contrastarne gli effetti. A tal fine, parametri utili alla corretta valutazione di questa problematica possono essere: caratteristiche chimico-fisiche della sostanza (LEL, capacità di diluizione, ecc.); caratteristiche dell'efflusso (portata e posizione); fattori specifici di vulnerabilità (presenza di strutture vulnerabili rilevanti per la sicurezza, presenza di personale in campo per l'azionamento di sistemi di sicurezza e di controllo e blocco, ecc.);

- caratteristiche dell'area di sovrapposizione (pendenze, spazi aperti o chiusi, presenza di barriere fisiche al movimento dei vapori);
- caratteristiche dei sistemi operativi (sistemi di controllo e intervento remotizzati).

Pertanto, laddove le autorità preposte, nell'ambito dei procedimenti di propria competenza, valutassero come plausibile la sopra citata criticità, la stessa potrebbe richiedere un'analisi

congiunta della problematica ai gestori degli stabilimenti coinvolti. Qualora tale analisi congiunta, effettuata dai gestori degli stabilimenti coinvolti sulla scorta dei fattori menzionati, non mettesse in luce la solidità dei sistemi di risposta, le autorità competenti potranno prescrivere l'eventuale adozione di misure aggiuntive, tecniche e/o gestionali.

Art. 20 e All. 4 D.Lgs. 105/15 Piani di Emergenza [Art. 12 e Allegato IV Dir. 2012/18/UE]

Quesito 005-1/1/15 - UE - Con riferimento all'art. 20 comma 5 D.Lgs. 105/15 [Art. 12(4) Dir. 2012/18/UE] relativo alla consultazione del personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il Piano di Emergenza Interno deve essere aggiornato ogni qualvolta il gestore cambia le imprese subappaltatrici? Come va interpretato il "personale di imprese subappaltatrici a lungo termine"?

Domanda: Il piano di emergenza interno deve essere aggiornato ogni volta che il gestore cambia subappaltatore?

Come interpretare il concetto di "personale subappaltato pertinente a lungo termine"?

Risposta: La Direttiva stabilisce che il piano di emergenza interno debba essere riesaminato e, se necessario, aggiornato a intervalli appropriati non superiori a tre anni. Tale riesame deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento interessato o nei servizi di emergenza competenti, delle nuove conoscenze tecniche e delle conoscenze relative alla risposta ai grandi incidenti.

L'obbligo di consultare il personale che lavora all'interno dello stabilimento e il personale subappaltato pertinente a lungo termine si applica non solo alla prima stesura del piano di emergenza interno, ma anche a tutti i successivi riesami e/o aggiornamenti, poiché il loro contributo può essere prezioso anche per l'aggiornamento o il riesame. Per personale subappaltato pertinente a lungo termine si deve intendere il personale subappaltato da cui ci si può aspettare tale prezioso contributo per il piano di emergenza interno. I subappaltatori a breve termine, le cui attività non hanno alcun impatto sulla sicurezza dello stabilimento, non dovrebbero essere inclusi nella consultazione. Spetta al gestore valutare caso per caso la necessità di consultare il personale subappaltato, tenendo conto del loro potenziale impatto sugli aspetti di sicurezza e del possibile contributo al piano di emergenza interno.

Inoltre, se un cambio di subappaltatore avesse un impatto sul contenuto e quindi sul corretto funzionamento del piano di emergenza interno (ad esempio in termini di responsabili per l'attivazione delle procedure di emergenza o per il coordinamento delle azioni di mitigazione in loco o per il collegamento con l'autorità responsabile del piano di emergenza esterno), o se il cambio di subappaltatore avesse un impatto sulle condizioni o sugli eventi che potrebbero essere significativi nel causare un incidente rilevante, ciò dovrebbe innescare un necessario riesame del piano di emergenza interno, indipendentemente dal "normale" intervallo triennale, e il nuovo personale subappaltato dovrebbe essere consultato in merito a tale riesame.

Quesito 026 - 1/3/16 - UE - Cosa si intende nell'allegato IV, (2), (d): Disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno di un sito?

NdR: l'Allegato IV(2)(d) della Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'Allegato 4, parte 1, lettera g), del D.Lgs. 105/15.

Risposta: In queste disposizioni si possono includere gli accordi per la fornitura di esperti o la fornitura di attrezzature specifiche per il controllo dei rilasci, antidoti, indumenti protettivi, ecc.

Art. 22 D.Lgs. 105/15 Controllo dell'urbanizzazione [Art. 13 Dir. 2012/18/UE]

Quesito 038 - 01/03/16 - UE - Nell'articolo 13, comma 2, lettera a, cosa sono gli edifici e le aree destinate al pubblico utilizzo? È possibile indicare dei valori di soglia?

NdR: l'art. 13(2)(a) della Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'art. 22 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 105/15.

Risposta: Gli edifici e le aree destinate al pubblico utilizzo sono edifici o aree pubbliche e private in cui ci si può ragionevolmente aspettare che la popolazione sia presente in modo non stanziale (supermercati, edifici di pubblico servizio, parchi divertimento, stadi sportivi o importanti snodi di interscambio) e/o in cui potrebbe essere difficile, in caso di emergenza, organizzare le persone presenti (per esempio scuole, ospedali, asili e case di riposo). Anche gli edifici destinati a uffici sono inclusi, a eccezione di quelli che ricevono visitatori solo occasionalmente (per esempio partner commerciali) e dove i visitatori sono considerati sotto la supervisione della persona visitata, nel senso che quest'ultima può indicare loro il comportamento corretto in caso di allarme.

Quesito 034 - 1/3/16 - UE - Nell'articolo 13, comma 2, lettera a, cosa si intende per "principali vie di trasporto"?

NdR: l'art. 13(2)(a) Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'art. 22 comma 2 lettera a) D.Lgs. 105/15

Risposta: La classificazione come "principale via di trasporto" dipende dalla situazione specifica perché la distribuzione della densità del traffico può variare molto. Le vie di trasporto con frequenze di traffico al di sotto dei seguenti valori non possono essere considerate principali vie di trasporto:

- strade con transito inferiore a 10.000 veicoli al giorno;
- ferrovie con transito inferiore a 50 treni passeggeri al giorno.

Le principali vie di trasporto con frequenze di traffico superiori ai seguenti valori possono essere considerate in ogni caso come principali vie di trasporto:

- autostrade (con limite di velocità superiore a 100 km/h) con transito superiore a 200.000 veicoli al giorno o a 7.000 veicoli nell'ora di punta;
- altre strade (con limite di velocità inferiore o uguale a 100 km/h) con transito superiore a più di 100.000 veicoli al giorno o più di 4.000 veicoli nell'ora di punta;
- linee ferroviarie con transito superiore ai 250 convogli al giorno o ai 60 convogli nell'ora di punta (considerando entrambe le direzioni).

Gli aeroporti dovrebbero essere valutati caso per caso.

Art. 27 D.Lgs. 105/15 Ispezioni [Art. 20 Dir. 2012/18/UE]

Quesito 005 - 16/12/16 - MA - Alla "prima verifica ispettiva" condotta ai sensi del D.Lgs. 105/2015 deve essere applicata la tariffa prevista oppure, nel caso in cui lo stabilimento sia stato già ispezionato secondo le disposizioni del D.Lgs. 334/99, tale verifica può essere considerata "successiva verifica ispettiva" con applicazione della tariffa corrispondente secondo i termini stabiliti dal nuovo decreto?

Presentazione/argomentazione della problematica: L'allegato al D.Lgs. 105/2015 riporta le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L'allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell'attività svolta e all'appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell'allegato sono previste le "Tariffe relative alle ispezioni". Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva.

L'allegato H reca, tra l'altro, i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.Lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall'allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un'ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell'allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.Lgs. 105/2015.

Risposta: Per "prima verifica ispettiva" va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.Lgs. 105/2015.

Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni si applicano anche nel caso in cui si tratti di un'ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell'art. 27 comma 7. Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 105/2015.

Art. 28 comma 8 D.Lgs. 105/15 Divieto di esercitare l'attività [19 Dir. 2012/18/UE]

Quesito 028 - 1/3/16 - UE - In base a quali circostanze dovrebbe essere stabilito il divieto di esercitare l'attività e cosa si intende per "nettamente insufficienti"? In particolare, il divieto di esercitare l'attività sarebbe appropriato se la carenza fosse una questione formale (per esempio una notifica tardiva o incompleta) piuttosto che strettamente una questione di sicurezza?

NdR: l'art. 19 della Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'art. 28 comma 8 del D.Lgs. 105/15

Risposta: Le circostanze che giustificano il divieto di esercizio, piuttosto che altre sanzioni, sono essenzialmente una questione che spetta agli Stati Membri valutare, alla luce delle proprie procedure. La frase della direttiva Seveso III va interpretata come "deve vietare" in caso di carenze gravi (ad esempio per non aver attuato le azioni necessarie specificate nel rapporto ispettivo), ma va interpretata come "può vietare" se il gestore non ha trasmesso la notifica, i rapporti o le altre informazioni richieste dalla direttiva entro un determinato periodo. Nel secondo caso, l'obiettivo è quello di permettere agli Stati Membri di mettere in atto una serie di misure ritenute utili per mettersi in regola, mantenendo al contempo la possibilità di divieto per i casi di palese inosservanza degli obblighi di trasmissione della notifica, dei rapporti o delle altre informazioni previste dalla direttiva Seveso III.

Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]

Quesito 003 - 1/3/16 - UE - La direttiva Seveso III si applica alle sostanze che sono etichettate come tossiche ma non sono classificate come tali (per esempio, agenti cancerogeni, mutageni, teratogeni)?

NdR: Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006

Risposta: No, riguarda la classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP) a meno che, naturalmente, le sostanze non siano elencate nella parte 2 dell'allegato I della direttiva.

Quesito 004 - 01/03/16 - UE - Le polveri sono soggette alla direttiva Seveso III?

Risposta: L'allegato I della direttiva Seveso III non distingue tra le caratteristiche fisiche delle sostanze pericolose, tranne nei casi in cui è chiaramente stabilito. Pertanto, le polveri sono soggette alla direttiva qualora siano polveri di una sostanza che rientra nella parte 2 dell'allegato I oppure siano classificate secondo le categorie elencate nella parte 1 dell'allegato I.

Quesito 023 - 1/3/16 - UE - Se una sostanza gassosa specifica è conservata allo stato liquido a una temperatura superiore al suo punto di ebollizione, quali soglie si applicano: quelle della parte 2 dell'allegato I, o quelle relative a un liquido estremamente infiammabile (parte 1 dell'allegato I, cat. P5a)?

NdR: l'Allegato I della Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'Allegato 1 del D.Lgs. 105/15.

Risposta: Le soglie da considerare sono quelle contenute nella parte 2 dell'allegato I. La sostanza è la stessa e nell'allegato si afferma esplicitamente che le soglie della parte 2 prevalgono su quelle della parte 1. Ciò non vale però per le sostanze elencate nella parte 2 che includono un riferimento alla nota 21 dell'allegato I, per le quali si applicano le quantità limite più basse.

Domanda 017 - 01/03/16 - UE - La direttiva Seveso III si applica al fosforo?

Risposta: Sì. Il fosforo bianco è classificato nella categoria H2 (tossicità acuta) nella parte 1 dell'allegato I.

Domanda 022 - 01/03/16 - UE - La direttiva Seveso III si applica ai rifiuti?

Risposta: Sì. La nota 5 all'allegato I della direttiva Seveso III fa riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e menziona esplicitamente i rifiuti. Inoltre i rifiuti sono trattati sulla base delle loro proprietà come una miscela. È obbligo del gestore individuare la classificazione di questa miscela.

Se la classificazione non può essere effettuata secondo le procedure previste dal Regolamento CLP possono essere utilizzate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all'origine dei rifiuti, l'esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione in base al trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti.

Quesito 025 - 1/3/16 - UE - Gli esplosivi, le sostanze pirotecniche o le miscele contenute negli articoli devono essere trattati come se avessero la medesima classificazione del prodotto stesso?

Risposta: Sì. Per le sostanze, le miscele o gli articoli classificati secondo UN/ADR come HD 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, la risposta è affermativa, a condizione che la sostanza/miscela rimanga confezionata insieme all'articolo come al momento della classificazione.

Una sostanza o miscela esplosiva/pirotecnica può avere una diversa classificazione se:

1. non fa parte di alcun articolo e quindi consiste solo nella sostanza pura o miscela;
2. fa parte di un singolo articolo pirotecnico;
3. fa parte di uno specifico imballaggio di alcuni articoli confezionati in conformità con le norme di trasporto e stoccaggio applicabili (si noti che ci può anche essere una modalità di confezionamento diversa per lo stesso articolo pirotecnico e la classificazione può differire in conseguenza di ciò).

Inoltre, la classificazione per articolo si applica solo alla sostanza o alla miscela esplosiva e pirotecnica quando è parte di tale articolo. In particolare, se l'imballaggio è cambiato o è stato rimosso successivamente alla classificazione, quest'ultima deve essere rivalutata o ri-testata nelle nuove condizioni. L'assoggettabilità alla direttiva Seveso III è determinata dalla classificazione di questo articolo che si applica alla condizione nella quale l'articolo è normalmente tenuto. Va inoltre notato che solo le sostanze/miscele appartenenti a oggetti classificati nelle UN/ADR come HD 1.4 rientrano nella categoria P1b dell'allegato I della direttiva Seveso III. Questa categoria non copre sostanze o miscele al di fuori delle confezioni classificate secondo l'UN/ADR.

All. I parte 2 D.Lgs. 105/15 Sostanze pericolose specificate - All. I parte 2 Dir. 2012/18/UE

Quesito 006 - 01/03/16 - UE - Per le sostanze elencate nella parte 2 dell'allegato I che non hanno le soglie nella colonna 2, gli articoli 7 e 10 si applicano solo una volta quando si raggiunge la soglia della colonna 3, oppure questi articoli sono applicabili anche quando si raggiunge anche una minima quantità di sostanza?

NdR: l'Allegato I della Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'Allegato 1 del D.Lgs. 105/15
l'art. 7 della Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'art. 13 del D.Lgs. 105/15 (Notifica)
l'art. 10 della Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'art. 15 del D.Lgs. 105/15 (Rapporto di Sicurezza)

Risposta: La prima interpretazione è corretta, gli articoli 7 e 10 si applicano insieme quando viene raggiunto il valore soglia della colonna 3.

Quesito 019 - 1/3/16 - UE - Per le voci 5 e 6, nelle note 17 e 18 il nitrato di potassio viene definito come "fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio" senza ulteriori limiti in termini di potenziale pericolo o senza fare riferimento a determinati tipi di fertilizzanti definiti nel regolamento (CE) n. 2003/2003. Questo significa che tutti i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio rientrano nella voce specificata anche se il fertilizzante non ha proprietà pericolose?

NdR: Regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

Risposta: No. Le soglie delle voci 5 e 6 si applicano solo a quei fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio che hanno le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro, con riferimento alle condizioni fisiche elencate nelle note 17 e 18 (prilled/granulare).

Quesito 016 - 01/03/16 - UE - Per la voce 11, il nichel metallico è incluso nei "composti di nichel in forma polverulenta inalabile" (ossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, trinichel disolfuro, triossido di dinichel)? I nomi dei composti tra parentesi rappresentano degli esempi o sono un elenco esaustivo?

Risposta: Il nichel metallico non è incluso. L'elenco è esaustivo.

Quesito 018 - 01/03/16 - UE - Nella voce 18 delle sostanze specificate: i "gas liquefatti estremamente infiammabili" (incluso il GPL) e il gas naturale, è incluso il gas illuminante?

NdR: l'Allegato I della Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'Allegato 1 del D.Lgs. 105/15

Risposta: No, sebbene sia liquefatto, il gas illuminante deve essere considerato un gas infiammabile (parte 1, allegato 1, categoria P2).

Quesito 010b - 1/3/16 - UE - Per la voce 33, uno stabilimento che detiene in totale più di 2 tonnellate di sostanze classificate come cancerogene, ma meno di 2 tonnellate per ogni singola sostanza, diventa uno stabilimento di soglia superiore?

NdR: l'Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'Allegato 1 del D.Lgs. 105/15.

Risposta: Sì, le sostanze classificate come cancerogene sono elencate come una singola voce nella parte 2 dell'allegato I. Pertanto, devono essere considerate come un unico gruppo di sostanze.

Quesito 006 - 10/05/16 - MA - Applicazione della regola della sommatoria in uno stabilimento dove è presente idrazina idrata (CAS 7803-57-8) insieme ad altre sostanze pericolose per la salute e per l'ambiente

Presentazione/argomentazione della problematica: l'idrazina idrato al 24% (CAS 7803-57-8) rientra tra le sostanze pericolose specificate nella Parte 2 dell'Allegato 1, alla voce 33: "Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5% in peso: 4-amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2- dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3-propansultone".

Per la voce 33 le quantità limite di soglia sono 0,5/2 tonnellate.

Nel caso in cui il quantitativo della "sostanza pericolosa specificata", presente in stabilimento, non superi la quantità limite di soglia di cui all'allegato 1 parte 2, si procede con l'applicazione della regola della sommatoria secondo le modalità specificate alla nota 4 dell'Allegato 1, al fine di valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente e quindi per determinare se lo stabilimento sia soggetto o meno alla soglia inferiore o a quella superiore.

Nel caso specifico, l'idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) è presente nello stabilimento in quantitativi superiori alla Colonna 2 (0,5 t) e inferiori alla Colonna 3 (2 t) della voce 33 della parte 2 dell'allegato 1; risulta, pertanto, necessario considerare il contributo di tale sostanza ai fini della regola della sommatoria anche in relazione alla presenza di altre sostanze specificate e categorie di sostanze pericolose.

L'idrazina idrato al 24% non presenta una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento 1272/2008 CLP e, pertanto, è necessario per la classificazione di pericolo, da contemplare ai fini della applicazione della regola della sommatoria, fare riferimento alla scheda di sicurezza resa disponibile dal gestore.

Nel caso in questione per la sostanza pericolosa idrazina idrata al 24% (CAS 7803-57-8) nella scheda di sicurezza, oltre alla classificazione come cancerogeno, vengono riportate le seguenti classificazioni:

- Tossicità acuta, Categoria 3, Codice di indicazione di pericolo H331, cui corrisponde la categoria H2 con soglie 50/200 tonnellate;
- Pericoloso per l'ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Acuta 1, Codice di indicazione di pericolo H400, cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate;
- Pericoloso per l'ambiente acquatico, Categoria di Tossicità Cronica 1, Codice di indicazione di pericolo H410, cui corrisponde la categoria E1 con soglie 100/200 tonnellate.

Posizione del gestore:

L'idrazina idrata rientra nell'allegato 1 in quanto sostanza cancerogena appartenente alla voce 33. Nelle sommatorie previste dalla nota 4 dell'allegato 1 non si considera questa particolare categoria di pericolo, bensì quelle connesse alla tossicità acuta per l'uomo (categorie da H1 a H3), all'infiammabilità o al rischio di sviluppo di energia (categorie da P1 a P8), alla tossicità per l'ambiente acquatico (categorie E1 ed E2). Si conclude che per l'idrazina idrata la regola della sommatoria per sostanze pericolose per l'ambiente non debba essere applicata riferendosi ai limiti di soglia dei cancerogeni, ma ai limiti di soglia dei tossici pericolosi per l'ambiente, trattandosi di pericoli differenti: di conseguenza, in tale sommatoria la quantità di idrazina (frasi H400-H410) va divisa per i limiti di soglia della categoria E1 (100/200 t).

Posizione della Commissione Ispettiva e dell'Autorità Competente:

Sulla base delle classificazioni di pericolo riportate sulla scheda di sicurezza, il contributo dell'idrazina idrata al 24% entra nella sommatoria per valutare i pericoli per la salute e in quella per valutare i pericoli per l'ambiente, assieme alle altre sostanze pericolose presenti nello stabilimento, con il proprio limite di soglia della voce 33 (0,5/2 t).

Posizione del SEG e della Commissione europea:

Nella più recente riunione del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, tenutasi il 15 gennaio 2016, gli esperti degli Stati Membri, sollecitati da uno specifico quesito avanzato da uno Stato Membro, hanno concordato, in linea con l'interpretazione della Commissione europea, che nell'applicazione della regola della sommatoria debbano essere considerate le sostanze cancerogene appartenenti alla categoria 33 e che per esse vadano utilizzate le rispettive soglie specifiche ivi riportate (0,5/2 t). Non essendo emerse posizioni in dissenso, la Commissione ha concluso che non è necessaria nessuna ulteriore discussione sull'argomento.

Risposta: Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea e degli esperti degli Stati Membri, il contributo dell'idrazina idrata al 24% e delle altre sostanze ricomprese nella voce 33 dell'allegato 1, parte 2, entra nelle pertinenti sommatorie, relative alle loro eventuali ulteriori categorie di pericolo, assieme a quelli delle altre sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, con i limiti di soglia della voce 33, pari a 0,5 e 2 t.

Quesito 014 - 1/3/16 - UE - Il pentano può essere considerato come un prodotto petrolifero?

NdR: l'Allegato I della Direttiva 2012/18/UE è stato recepito con l'Allegato 1 del D.Lgs. 105/15

Risposta: No. In termini generali, i prodotti petroliferi della voce 34 elencati nella parte 2 dell'allegato I sono distillati di petrolio greggio e consistono in una miscela di idrocarburi. Laddove singole sostanze pericolose siano state separate dal greggio, esse devono essere considerate in funzione delle loro specifiche caratteristiche di pericolosità secondo le rispettive voci elencate nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato I.

Quesito 015 - 01/03/16 - UE Se l'utilizzo finale di una sostanza è l'additivazione al carburante per autotrazione in piccole percentuali, questo significa che la sostanza va considerata come assimilata alla categoria "prodotti petroliferi"?

Risposta: No. La sostanza deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche; il suo utilizzo finale non è rilevante.

Quesito 039-1/3/16 - UE - Quali sostanze e miscele si classificano come "combustibili alternativi" ai sensi del punto e) della voce 34 nella parte 2 dell'allegato I della direttiva Seveso III, in cui si afferma che i combustibili alternativi devono essere utilizzati come i prodotti petroliferi e avere proprietà simili per quanto riguarda l'inflammabilità e i rischi ambientali? Cosa significa in pratica?

NdR: l'Allegato I della Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'Allegato 1 del D.Lgs. 105/15.

Risposta: Per qualificarsi come "combustibile alternativo", una sostanza deve essere destinata all'uso come combustibile e possedere caratteristiche di pericolo simili ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) della voce 34. Le sostanze che hanno un punto di infiammabilità più alto o sono più pericolose per l'ambiente rispetto ai prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d) non possono qualificarsi come combustibili alternativi. In genere, i prodotti petroliferi della voce 34 sono classificati come "liquido infiammabile" e/o come "pericolosi per l'ambiente - categoria di tossicità cronica 2". Ciò suggerisce anche che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi dovrebbero avere proprietà differenti per quanto riguarda l'infiammabilità. Il gruppo comprende miscele di combustibili alternativi con prodotti petroliferi di cui alle lettere a) e d), a meno che le miscele siano considerabili a tutti gli effetti come prodotti petroliferi. I combustibili che sono costituiti da sostanze citate nella parte 2 dell'allegato I (per esempio il metanolo) e loro miscele (sempre restando nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle proprietà del metanolo secondo il regolamento CLP) non possono essere classificati come alternative, perché laddove una sostanza può beneficiare di più di una specifica denominazione, si applica quella con le soglie più basse. Sebbene non escluda altri carburanti non derivati dal petrolio, la voce "carburanti alternativi" è stata inizialmente introdotta per non discriminare i carburanti prodotti da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Quesito 013 - 1/3/16 - UE Come devono essere considerati gli additivi per carburante che contengono quantità sostanziali di solvente nafta, diesel o sostanze simili?

Esempio: Solitamente tali additivi sono preparazioni di solventi con sostanze come copolimeri etilene-vinilacetato o miscele di solventi con vari altri componenti idrocarburici classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico, tossicità cronica 2, normalmente con una percentuale superiore al 60% di solvente. La preparazione classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico, tossicità cronica 2 a causa della quantità di solvente o diesel può essere raggruppata nella voce "prodotti petroliferi"?

Risposta: le tabelle 4.1.1 e 4.1.2 dell'Allegato I del Regolamento CLP stabiliscono i limiti percentuali per le miscele, che indicano se una miscela è "pericolosa per l'ambiente". La tabella 4.1.2 indica che, se la miscela contiene $\geq 2,5\%$ di (un')altra/e sostanza/e con tossicità cronica 1, la miscela è classificata nella categoria di tossicità cronica 2; lo stesso vale se il contenuto relativo alla categoria di tossicità acuta 2 è $\geq 25\%$. Nel caso di una miscela come quella descritta nel quesito, entrambe le frazioni potrebbero essere classificate come tossicità cronica 2 (o anche tossicità acuta 1), quindi in linea di principio l'intera preparazione sarebbe classificata in questo modo. Tuttavia, poiché l'intenzione del legislatore era quella di creare un gruppo speciale di sostanze specificate, essendo consapevoli del fatto che questo comporta un aumento della soglia, è giustificato applicare il ragionamento anche a questo quesito. Se, dunque, una miscela fosse classificata per il suo contenuto di un prodotto petrolifero, sarebbe considerata un prodotto petrolifero a tutti gli effetti (pertanto non rientrerebbe nella categoria tossicità cronica 1). Solo se la frazione qualificante del prodotto non petrolifero supera il 25%, l'intera miscela rientra nella categoria E.

Quesito 036 - 01/03/16 - UE - Come devono essere trattate le miscele con più del 5% di etanolo?

NdR: Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio.

Contesto: Le miscele etanolo/benzina (biocarburanti) con un contenuto di etanolo fino al 5%, destinate all'autotrazione, rientrano già nella deroga generale prevista per i prodotti petroliferi e i combustibili alternativi.

Risposta: La domanda si riferisce a due diversi gruppi di sostanze:

- (1) Miscele di benzina (diesel o altri prodotti petroliferi, dove per "petrolio" si intende una determinata sostanza derivata dal petrolio greggio) con un contenuto di etanolo fino al 5%. Stabilendo soglie elevate per la categoria denominata "prodotti petroliferi e combustibili alternativi", la direttiva Seveso III concede una deroga generale, poiché i sistemi tecnologici e di sicurezza per la benzina e i prodotti petroliferi sono altamente standardizzati e il legislatore ha voluto evitare che le piccole stazioni di servizio fossero soggette alla direttiva Seveso III. In linea con le direttive 2003/30/CE e 98/70/CE, una miscela di benzina con un contenuto di etanolo fino al 5%, destinata all'autotrazione, rientra in questa esenzione.
- (2) Miscele con più del 5% di etanolo, in particolare quelle in cui l'etanolo è il componente maggioritario (biocarburanti). In generale, entrambe le categorie devono essere trattate allo stesso modo in base alle loro proprietà. La direttiva Seveso III, richiamando il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, prevede procedure appropriate per determinare i rischi di infiammabilità e la classificazione delle miscele. Tuttavia, le miscele di etanolo e prodotti petroliferi potrebbero essere considerate combustibili alternativi se soddisfano i criteri pertinenti, potendo così beneficiare dell'esenzione generale.

Vedi anche il quesito 039-1/3/16-UE sui combustibili alternativi

Quesito 009 - 10/05/16 - MA - Come si classificano gli oli lubrificanti e il biodiesel ai fini dell'assoggettabilità di uno stabilimento che ne detiene una certa quantità al D.Lgs. 105/15?

Presentazione/argomentazione della problematica: come chiarito nella Q&A n. 039, approvata nel Seveso Expert Group n. 4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares (2016) 1040025 - 01/03/2016), per poter essere ricompresa nella voce n. 34, lettera e) combustibili alternativi, una sostanza deve:

1. essere destinata all'utilizzo come combustibile;
2. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l'ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricomprese tra i combustibili alternativi.

Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n. 34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per l'ambiente - categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all'infiammabilità.

La voce n. 34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricompreso nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero.

La voce combustibili alternativi, sebbene non escluda altri combustibili di origine non petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.

Inoltre nell'introduzione dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: "Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2."

Risposta: Il biodiesel rientra nella voce n. 34 lettera e) della parte 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015 nel caso in cui sia destinato all'utilizzo come combustibile e abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano a esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Presentazione/argomentazione della problematica: L'art. 3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: "... una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; ...". Non viene dunque fornita, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell'allegato 1.

Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.

Quesito 012 - 16/12/16 - MA - Quali sono i criteri da adottare ai fini dell'assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015 degli oli usati?

Presentazione/argomentazione della problematica: Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo a esso la voce n. 34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi dell'Allegato 1, parte 2. La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell'Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc. 1B con frasi di rischio H350 - Può provocare il cancro/H304 - può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Trattandosi di un rifiuto, all'olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015, che recita: 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta n. 39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

	Caratteristiche degli oli usati
Essere destinati a un utilizzo come combustibile	Tutti gli oli usati possono essere destinati all'uso come combustibile, per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. È un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico-economici e organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, ovvero il recupero di materia mediante la rigenerazione. Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da (a) a (d) della voce 34.	Come già accennato, gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli lubrificanti da cui derivano
Essere allo stato liquido	Gli oli usati si presentano allo stato liquido
Essere un "liquido infiammabile" e/o "pericoloso per l'ambiente cronico di categoria 2"	Gli oli usati sono classificati come "liquidi infiammabili" e/o "pericolosi per l'ambiente acquatico, categoria cronica 2".
Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell'Allegato 1	Gli oli usati non sono riconducibili ad altre sostanze incluse nella parte 2 dell'Allegato 1
Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili	Questa voce sembra essere formulata specificamente per definire gli oli usati, la cui caratteristica principale è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nella prospettiva di una riduzione dell'impatto ambientale

Con riferimento alle argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue:

- la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata;
- le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 sembrano lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti: - l'assimilazione degli oli usati a combustibili alternativi, poiché l'utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art. 236 c. 12 del TU 152/2006 e s.m.i.), essendo previsto nel caso in cui effettivi vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale;
- gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità;
- la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all'elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come alternativo, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta: Gli oli usati possono essere assoggettati al D.Lgs. 105/2015, con riferimento alla nota 5 dell'Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni:

1. che siano allo stato liquido;
2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell'Allegato 1;
3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all'utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art. 236 c. 12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti;
4. che l'assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.

Argomenti relativi alle note dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/15 - Allegato I della Dir. 2012/18/UE

Quesito 020 - 01/03/16 - UE - Come dovrebbero essere trattate le soluzioni di metanolo?

La nota 2 dell'allegato I stabilisce che "le miscele devono essere assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà...". Poiché il metanolo ha limiti di concentrazione differenti per le sue diverse proprietà (altamente tossico, cronicamente tossico e infiammabile), non è chiaro quale limite di concentrazione applicare.

Risposta: Il limite di concentrazione, utilizzato esclusivamente per stabilire l'applicabilità della direttiva Seveso, è fissato al 10%, ovvero il valore più basso per la tossicità acuta previsto dal regolamento CLP. Di conseguenza, le soluzioni contenenti metanolo vengono trattate come metanolo puro qualora la loro concentrazione sia pari o superiore al 10%.

Quesito 007 - 1/3/16 - UE - La "regola del 2%" può essere applicata a una sostanza in un luogo all'interno di uno stabilimento nel caso in cui la stessa sostanza sia presente altrove in quantità superiore al 2%?

Contesto: Questa domanda riguarda il significato della parola "unicamente" nella nota: "sostanze pericolose presenti nello stabilimento unicamente in quantità pari o inferiore al 2%..."

Risposta: Sì. La parola "unicamente" si riferisce ai quantitativi in esame, non alla quantità totale di sostanza. Tuttavia, è importante notare che è presente una seconda condizione nella "regola del 2%" da applicare, vale a dire che la sostanza in questione non possa agire come iniziatore di incidente altrove nel sito.

Quesito 008 - 1/3/16 - UE - Come va considerata una sostanza classificata in più di una categoria di pericolo, se presente in quantità superiore al 2% di una delle sue soglie qualificanti ma inferiore al 2% delle altre? Chiaramente va applicata la regola della sommatoria per la classificazione della sostanza rispetto alla soglia la cui quantità è superiore al 2%, ma tale regola deve essere applicata anche nel caso in cui la quantità sia inferiore al 2% (a condizione che la sostanza non possa dare luogo a incidenti rilevanti in qualsiasi altro luogo)?

NdR: l'Allegato I della Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'Allegato 1 del D.Lgs. 105/15

Risposta: Secondo la nota 3 dell'allegato I, tale circostanza si pone solo se la sostanza in questione è in una posizione tale da non poter agire come iniziatore di un incidente rilevante in un'altra parte del sito. A condizione che tale circostanza sia soddisfatta, la risposta alla domanda è "no". La sostanza deve contare soltanto, in relazione alla regola della sommatoria, per quella soglia la cui quantità supera il 2%. Naturalmente, se lo stabilimento rientra nella direttiva, quando viene elaborato il rapporto sulla sicurezza deve essere valutato l'effettivo pericolo presentato dalla sostanza.

Quesito 010a - 1/3/16 - UE - La regola della sommatoria si applica quando uno stabilimento detiene diverse sostanze che rientrano nella parte 2 dell'allegato I?

NdR: l'Allegato I della Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'Allegato 1 del D.Lgs. 105/15

Esempio: Un'azienda detiene quantitativi sia di ossido di etilene che di ossido di propilene che sono appena sotto le quantità limite indicate nella Parte 2 dell'allegato I per ciascuna sostanza (per esempio 4 tonnellate di ciascuno). È vero che la regola della sommatoria non si applica perché tali sostanze non sono menzionate nella Parte 2?

Risposta: No. Il fatto che una sostanza sia elencata nella parte 2 non preclude la sua "classificazione" ai sensi della parte 1 per l'applicazione della regola della sommatoria. L'ossido di etilene è nella parte 2 e, leggendo la nota 4 (a) dell'allegato I, l'ossido di propilene è una "sostanza avente la stessa classificazione nella parte 2". Pertanto, la regola vale utilizzando le quantità indicate nella parte 2 per entrambe le sostanze quando si effettua l'addizione.

Quesito 010c - 1/3/16 - UE - Quando si applica la regola della sommatoria, quali soglie dovrebbero essere considerate per le sostanze della Parte 2? Quelle per ciascuna delle sostanze coinvolte o quelle della categoria di pericolo nella parte 1? Inoltre, quando una sostanza della parte 2 è stata aggiunta alle sostanze della parte 1, come dovrebbe essere eseguita la somma?

NdR: l'Allegato I della Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'Allegato 1 del D.Lgs. 105/15

Esempio: Uno stabilimento detiene:

- (1) x kg di cloro, che è classificato sia come tossico acuto di categoria 2 per inalazione che come pericoloso per l'ambiente acquatico di categoria 1, ed è elencato nella parte 2 dell'allegato I tra le sostanze pericolose specificate, con una soglia inferiore di 10 tonnellate; e
- (2) y kg di sostanze non specificate con tossicità acuta di categoria 2, e
- (3) z kg di sostanze non specificate "Sezione E1".

Quale formula dovrebbe essere utilizzata per la soglia di livello inferiore:

- (1) $x/10000 + y/50000 > 1$ o $x/10000 + z/200000 > 1$
- (2) $(x + y)/50000 > 1$ o $(x + z/200000) > 1$

Risposta: Le soglie da utilizzare sono quelle per la sostanza specifica, non per la categoria; inoltre, per le categorie nelle sezioni H ed E occorre verificare separatamente se la somma delle frazioni è uguale o maggiore di 1, in altre parole, si applica la formula (1). Un calcolo simile potrebbe naturalmente essere effettuato per le categorie della sezione P.

Quesito 011-1/3/16 - UE - Le tre sottocategorie della sezione O devono essere considerate insieme per l'applicazione della regola della sommatoria?

Risposta: No. Le sostanze con classificazioni che rientrano in una delle tre categorie della sezione O nella parte 1 dell'allegato I devono essere sommate solo tra di loro. Poiché i rischi di queste tre categorie sono fondamentalmente diversi, non vi è alcun motivo per sommare tra loro le categorie relative alla sezione O.

Quesito 012 - 01/03/16 - UE - A quale categoria appartengono i policlorodibenzofurani e le dibenzodiossine ai fini della regola della somma?

Risposta: Alla sezione H nella quale i rischi di esposizione sono collegati agli effetti tossici a breve e a lungo termine.

Quesito 009 - 01/03/16 - UE - Come dovrebbe essere trattato il suolo contaminato?

Risposta: La Nota 5 dell'allegato I stabilisce che "nel caso di sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, (...) che presentano o possono presentare (...) proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione della presente direttiva". Pertanto, dove il suolo contaminato è conservato o trattato in un sito, esso dovrebbe essere trattato sulla base delle sue proprietà come una miscela. Tuttavia il suolo contaminato che fa parte del terreno non porta uno stabilimento a essere soggetto alla direttiva. Se la classificazione non può essere effettuata con questa procedura (cioè il Regolamento cui si fa riferimento nella nota 5 dell'allegato I) possono essere usate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all'origine dei rifiuti, l'esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione per il trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti.

Vedi anche il quesito 022-1/3/16-UE sui rifiuti

Quesito 024 - 1/3/16 - UE - È accettabile utilizzare la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo per determinare se la direttiva Seveso III è applicabile agli articoli pirotecnici? In caso affermativo, quali test e certificazioni sono considerati come prova accettabile del contenuto della QEN?

NdR: l'Allegato I della Direttiva 2012/18/UE è stato recepito con l'Allegato 1 del D.Lgs. 105/15. Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Contesto: la nota 8 dell'allegato I recita: "Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo non è nota, l'intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva".

Risposta: la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo deve essere usata per calcolare le soglie degli articoli pirotecnici e anche nel calcolo del totale delle sostanze usando la regola della sommatoria.

Il QEN deve essere stampato sull'etichetta dell'articolo pirotecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della direttiva 2007/23/CE, che deve essere applicata dagli Stati Membri entro il 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio destinati ai consumatori e dal 4 luglio 2013 per i fuochi d'artificio professionali e tutti gli altri articoli pirotecnici. Tuttavia, alcune autorizzazioni nazionali esistenti per gli articoli pirotecnici possono rimanere valide fino al 2017 sul territorio di taluni Stati Membri. Se il QEN non è noto e non può essere reperito dal produttore o non può essere verificato, allora può essere utilizzato il peso lordo. L'uso della quantità equivalente netta di un
Il calcolo della soglia nell'ambito della direttiva Seveso III si applica unicamente agli oggetti esplosivi e pirotecnici.

Quesito 021 - 1/3/16 - UE - Il calcolo del contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio deve includere anche tutti gli ioni nitrato per i quali è presente nella miscela un equivalente molecolare di ioni ammonio, anche se gli ioni ammonio e gli ioni nitrato provengono da sali diversi dal nitrato di ammonio?

NdR: l'Allegato I della Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'Allegato 1 del D.Lgs. 105/15
Contesto: Nella nota 14 dell'allegato I i fertilizzanti al nitrato di ammonio sono definiti come "fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio" sulla base del "tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio".

Risposta: Sì. Come stabilito nella Disposizione Speciale ADR 186, è pratica standard per determinare il contenuto di azoto dei fertilizzanti a base di nitrato di ammonio conteggiare tutti gli ioni nitrato per i quali è presente nella miscela un equivalente molecolare di ioni ammonio. La natura chimica della fonte di ioni per questo calcolo non viene presa in considerazione.

Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]

Quesito 032 - 1/3/16 - UE - Nell'Allegato II, punto 4 a), viene stabilito che il rapporto di sicurezza dovrebbe riportare "la descrizione dettagliata dei possibili scenari di incidenti rilevanti e delle loro probabilità o delle condizioni in cui possono prodursi...". Questo significa che un gestore può scegliere se indicare o meno le probabilità di accadimento degli scenari?

NdR: l'Allegato II della Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'Allegato 2 del D.Lgs. 105/15

Risposta: Questa disposizione è stata pensata per gestire in modo flessibile i differenti approcci nazionali alla presentazione degli scenari di incidenti rilevanti. In assenza di una legislazione nazionale più specifica, la stessa direttiva Seveso III non privilegia un approccio rispetto a un altro.

Quesito 033 - 01/03/16 - UE - La regola del 2% nella nota 4 dell'allegato I significa che il rapporto di sicurezza non deve trattare i pericoli connessi con tali piccole quantità isolate di sostanze pericolose?

NdR: l'Allegato I della Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l'Allegato 1 del D.Lgs. 105/15

Risposta: No, la regola del 2% vale solo per stabilire l'estensione della direttiva Seveso III. Una volta che uno stabilimento rientra nel campo di applicazione, il rapporto sulla sicurezza dovrebbe coprire tutte le sostanze pericolose coinvolte nel processo o immagazzinate in un sito.

Tuttavia può accadere che per piccole quantità di sostanze isolate che da sole non possono provocare incidenti rilevanti né agire come iniziatore di uno scenario di incidente rilevante altrove nel sito, una dettagliata analisi dei rischi con scenari di incidenti rilevanti non sia necessaria. In questo caso il rapporto di sicurezza dovrebbe menzionare le sostanze e motivare perché esse non presentano un pericolo di incidente rilevante.

Quesito 004-10/05/16 - MA - Quali sono le modalità di presentazione del Rapporto di Sicurezza o del suo aggiornamento ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 105/2015?

Presentazione/argomentazione della problematica: L'art. 15 comma 6 lettera b stabilisce che:

Il rapporto di sicurezza è inviato per gli stabilimenti preesistenti entro il 1° giugno 2016;

All'art. 15, comma 7, viene disposto che "Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.".

L'allegato 2 e, in particolare, l'allegato C al D.Lgs. 105/2015, pur all'interno di una struttura già consolidata, innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente, il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di "Seveso I", ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza.

Sulla base di quanto previsto dal decreto e in ottemperanza al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Risposta: Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 e il 1° giugno 2011 - e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 - l'aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve essere conforme alle nuove disposizioni di cui all'art. 15, all'allegato 2 e all'allegato C (art. 15, comma

Se il rapporto di sicurezza è stato presentato nel quinquennio successivo a quello sopra indicato (tra il 1° giugno 2011 e il 1° giugno 2015), il rapporto va solo integrato entro il 1° giugno 2016 (come stabilito dall'art. 15, comma 7), a meno che non risulti già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale.

Allegato | D.Lgs. 105/15 Tariffe

Quesito 015 - 05/07/18 - MA - Classificazione dei depositi di GPL, che svolgono attività di deposito, stoccaggio e movimentazione, ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui all'Allegato I al D.Lgs. 105/2015.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le condizioni per le quali gli stabilimenti soggetti possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell'applicazione delle tariffe di cui al punto 1 dell'Allegato I del D. Lgs. 105/2015, sono: presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell'allegato 1, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato, oppure svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nel caso dei depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanze pericolose o categorie di pericolo (ad es. piccole quantità di gasolio necessario ad azionare il gruppo di pompaggio antincendio e/o eventuali muletti o gruppi elettrogeni, ovvero di vernici necessarie per colorare le bombole di GPL), oltre al GPL stesso, essi possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, in quanto ricadono nella condizione b) citata. Nei depositi di GPL, infatti, non sono previste, generalmente, attività assimilabili a processi e/o trasformazioni chimico-fisiche, consistendo le attività principali nel solo deposito, stoccaggio o movimentazione. Anche nel caso di presenza dell'attività di imbottigliamento, da serbatoi di stoccaggio, in bombole e piccoli serbatoi di GPL, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, quali ad es. il riempimento e il caricamento di serbatoi sui mezzi di trasporto (es. autobotti, botticelle, ecc.), in quanto caratterizzate da meccanismi simili (travasamento di prodotto dai serbatoi di stoccaggio ai mezzi mobili), che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.

Risposta: I depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanze pericolose o categorie di pericolo, oltre al GPL stesso, possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell'applicazione delle tariffe di cui all'Allegato I del D. Lgs. 105/2015, in quanto ricadono nella condizione b) del punto 1 dell'allegato citato, ovvero quella relativa allo svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nei depositi di GPL, infatti, anche nel caso di presenza dell'attività di imbottigliamento, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, in quanto caratterizzate da meccanismi simili, che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.